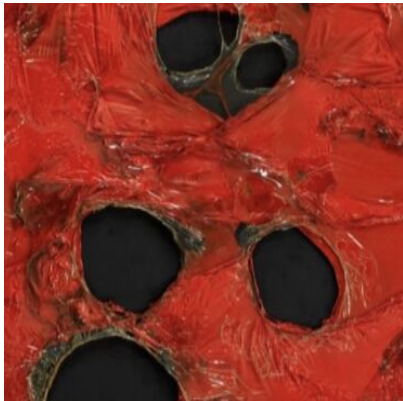




Il valore privilegiato delle annotazioni (non delle mancate annotazioni) in cartella clinica

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16737 del 17 giugno 2024, affronta nuovamente il tema del **valore della cartella clinica**, in particolare in ordine alla sua natura di certificazione amministrativa ed alla necessità di impugnarne il contenuto tramite querela di falso.

La Corte rileva di aver più volte affermato che *“le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di **certificazione amministrativa**, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle **sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse**”*.

Il principio di diritto indicato riconosce quindi il valore di certificazione amministrativa della cartella clinica, ed è teso ad individuare la diversa rilevanza e il diverso metodo di confutabilità riservato, da un lato ai **dati oggettivi** in essa riportati, quali l’indicazione delle attività cliniche e strumentali svolte, delle terapie prescritte e poi eseguite in relazione al paziente, attestate dal soggetto che compila la cartella che in relazione a quella funzione è considerabile un pubblico ufficiale contrastabili solo a mezzo della querela di falso, rispetto alle **valutazioni** eventualmente in essa inserite, non assistite da fede privilegiata in quanto tali.

Dalle stesse precedenti pronunce, la Corte ricava che: *“quel contenuto di fede privilegiata di cui sono dotate le positive dichiarazioni di attività svolte, inserite nella cartella, **non stende il suo ombrello protettivo fino a contenere l’implicita affermazione, avente anch’essa fede privilegiata, che nulla altro è avvenuto, in relazione a quel paziente, per quel ricovero, che dovesse essere inserito all’interno della cartella clinica. In relazione a ciò che non risulta dalla cartella clinica non è necessario alla parte che ne vuole far accertare una lacuna o una omissione proporre querela di falso, ma si apre la diversa problematica della lacunosa***



tenuta della cartella clinica e delle regole probatorie applicabili in relazione alla allegazione che una attività effettivamente svolta non risulti debitamente annotata nella stessa.

In relazione ai **dati mancanti**, che una delle parti assume dovessero essere riportati, perché relativi ad attività (nel caso in esame, cliniche o terapeutiche) che assume si siano svolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo e si tratta di accertamento in fatto, riservato al giudice di merito.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

07 Lug 2024